



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 – SE DOVUTA

CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2020 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA ACCREDITATA

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale/partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Mara Azzi nata a Viadana (MN) l'08/06/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore [Pia Famiglia Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro](#), con sede legale nel Comune di [Rivanazzano Terme](#), in [Via Indipendenza, 30](#) CF [86004250188](#) / P.IVA [01263540187](#), nella persona di [sig.ra Margherita Manenti](#), nato/a a [SCICLI \(RG\)](#) il 08/01/1940 C.F. [MNNMGH40A48I535Z](#), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria [RSA denominata Pia Famiglia Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro \(cod. CUDES 328002156\)](#), accreditata per posti n. 86.

Premesso che:

- con Deliberazione n. XI/2672 del 16/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2020, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/01/2020 con gli Enti gestori, ivi comprese le ASST in relazione alle gestioni dirette, i contratti provvisori con valore a tutto il 30/4/2020 e le relative Schede di Budget provvisorio pari al valore di 4/12 dell'ultimo budget sottoscritto nel corso dell'anno 2019;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. XI/2672/2019, procedere alla stipula di un contratto provvisorio ed alla assegnazione e sottoscrizione di un budget provvisorio per il periodo 1/1/2020 – 30/4/2020;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore per la suddetta unità d'offerta sociosanitaria [Pia Famiglia Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro \(cod. CUDES 328002156\)](#), per posti n. 86;
- l'Ente gestore mette a disposizione della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto.

Si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. XI/2672 del 16/12/2019.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.



ARTICOLO 2. Budget provvisorio

Alla unità d'offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Al superamento della soglia di budget provvisorio indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica.

Le parti danno atto che, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/2672/2019, si procederà a negoziare entro il 31/5/2020 il budget definitivo valido per l'intero anno 2020.

ARTICOLO 3. Durata

Il presente contratto provvisorio ha validità dal 1/1/2020 sino al 30/4/2020.

ARTICOLO 4. Ulteriori regole sul sistema tariffario e pagamenti

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale.

ARTICOLO 5. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

L'ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

L'ente gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell'ente gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all'ente gestore in virtù del contratto.



In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 6. Condizioni e norme

Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto con d.g.r. n. X/1046 del 17/12/2018 e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti in vigore per il 2019.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara Azzi

ENTE GESTORE

il Legale Rappresentante (o suo delegato)

sig.ra Margherita Manenti

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA****SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO**

	CUDES	328002156
	Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data	31/01/2020
Validità dal	01/01/2020	al 30/04/2020
Riferimenti provvedimento ATS		

STRUTTURA

Tipologia	RSA
Denominazione	Pia Famiglia Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	Pia Famiglia Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro	
Comune sede legale	Rivanazzano Terme	
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)	sig.ra Margherita Manenti	
Codice Fiscale	86004250188	Partita IVA 01263540187

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati	86
A contratto	86
di cui inattivi per piano programma	
di cui nuclei Stati Vegetativi	0
di cui nuclei Alzheimer	20

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato	€452.971,00
di cui Riabilitazione (*)	
di cui Cure Intermedie (*)	

(*) solo per Riabilitazione/Cure Intermedie

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara Azzi

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

sig.ra Margherita Manenti